



REGOLAMENTO AUTISTI

REGOLAMENTO AUTISTI

1. EFFICIENZA DEL MEZZO

L'autista è responsabile del mezzo ed è quindi tenuto a verificare l'efficienza dello stesso, controllando tutti gli apparati di servizio (luci, stop, carburante ed ogni altro strumento o dispositivo inerente alla guida) e segnalando ogni inconveniente sull'apposito registro di servizio. Deve anche provvedere, in collaborazione col resto dell'equipaggio, alla pulizia interna ed esterna dello stesso.

2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli autisti 118 (ambulanza e vlv) sono tenuti, in base al codice assegnato, a rispettare le seguenti indicazioni:

- a) Codice Bianco, Verde: servizio non in urgenza, è vietato l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione.
- b) Codice Giallo, Rosso: servizio in urgenza, è obbligatorio utilizzare i dispositivi di segnalazione acustici (bitonale) e luminosi (girofari). Discrezionale l'utilizzo degli altri dispositivi accessori.

P.S.: I dispositivi acustici e luminosi devono essere utilizzati anche durante i turni notturni.

Durante la guida, l'autista deve usare la massima prudenza, collaborando, durante le fasi del soccorso, col resto dell'equipaggio. Per quanto riguarda il comportamento durante la conduzione dell'automezzo si fa riferimento al vigente codice della strada e, nei limiti stabiliti dallo stesso, alle disposizioni impartite dal responsabile del servizio.

3. INCIDENTI

L'autista coinvolto in incidenti di lieve entità è tenuto a compilare la "Constatazione amichevole di sinistro", annotando il maggior numero di particolari, e consegnare la stessa al Responsabile. In caso di incidenti di grave entità deve attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Ogni danno alla carrozzeria segnalato al Responsabile Mezzi. In caso di guida in urgenza è tenuto, per incidenti di lieve entità a fornire i dati ed invitare la controparte a recarsi in sede per la compilazione della suddetta constatazione, mentre per quelli "gravi", comunicare l'avvenuto alla centrale ed attenersi alle sue disposizioni. In entrambi questi casi il conducente deve informare il responsabile Formazione che avrà il dovere di valutare il comportamento dello stesso e, qualora lo ritenesse necessario, convocare la Commissione Autisti di cui al punto 7, per i provvedimenti del caso.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni ricevute in servizio sono totalmente a carico del conducente. Lo stesso potrà ricorrere, qualora ritenesse ingiusto pagare tale sanzione, tramite richiesta al Responsabile, alla Commissione Autisti, di cui al punto 7, per le valutazioni del caso. Il giudizio di tale commissione, in questo caso, è inappellabile.

5. PERCORSO FORMATIVO

5.1 AUTISTA DI AUTOVETTURE

L'interessato, avente la patente da almeno un anno e idoneità comprovata dal Direttore Sanitario, chiede al Responsabile Formazione di iniziare il periodo di tirocinio, composto da:

- a) Conoscenza e utilizzo degli apparati cartacei e radio-telefonici
- b) Prove di guida (il numero sarà stimato di volta in volta dal responsabile)

L'allievo dovrà essere affiancato da un autista effettivo e compilare l'apposito modulo. Al termine dell'iter sarà valutato dal responsabile che potrà, se lo riterrà necessario, chiedere un parere non bloccante agli autisti firmatari del suddetto modulo.

5.1.1 AUTISTA INTERNO DI AUTOVETTURE

Tutti coloro che sono in possesso di patente B (o superiore) ed intendano ottenere l'autorizzazione alla guida delle autovetture dell'associazione, unicamente per servizi interni (senza paziente a

bordo), devono consegnare al Responsabile Formazione una copia della patente di guida in corso di validità. Il Responsabile, fatte le verifiche del caso ed istruito il volontario sulla compilazione delle bolle ed il funzionamento delle radio, provvede alla ratifica della nomina ad Autista Interno di Autovettura tramite affissione all'albo, senza ulteriori valutazioni e fatte salve situazioni particolari che, a discrezione del responsabile, richiedano un maggior approfondimento. Tutti i volontari che effettuano servizio 118 sono tenuti ad effettuare l'iter per l'ottenimento della suddetta qualifica.

5.2 AUTISTA PULLMINO DISABILI

L'interessato, avente la patente da almeno un anno e idoneità comprovata dal Direttore Sanitario, chiede al Responsabile Formazione, di iniziare il periodo di tirocinio, così composto:

- a) Conoscenza e utilizzo degli apparati cartacei, radio-telefonici e delle attrezzature del mezzo (a cura del responsabile durante la prova di abilitazione al tirocinio)
- b) Tre Servizi completi.

L'allievo dovrà essere affiancato da un autista effettivo (che non dovrà necessariamente sedere a fianco dell'allievo) e compilare l'apposito modulo. Al termine dell'iter sarà valutato dal responsabile che potrà, se lo riterrà necessario, chiedere un parere non bloccante agli autisti firmatari del suddetto modulo. Tale nomina conferisce anche la qualifica di cui al punto 5.1

5.3 AUTISTA AMBULANZA PER SERVIZI SECONDARI

L'interessato, avente la patente da almeno un anno, qualifica minima di Allievo nei servizi secondari e idoneità comprovata dal Direttore Sanitario, chiede al Responsabile Formazione, di iniziare il periodo di tirocinio. L'iter è il seguente:

- a) Conoscenza e utilizzo degli apparati radio (a cura del responsabile durante la prova di abilitazione al tirocinio)
- b) Tre Servizi completi.

Nella fase b l'autista effettivo non dovrà necessariamente sedere a fianco dell'allievo. Per ogni fase l'allievo dovrà svolgere almeno tre servizi, segnare gli stessi su di un apposito modulo e attendere comunicazione del responsabile per passare alla fase successiva. L'autista effettivo deve permettere all'allievo di effettuare l'iter richiesto.

Al termine dell'iter sarà valutato dal responsabile che potrà, se lo riterrà necessario, chiedere un parere non bloccante agli autisti firmatari del suddetto modulo. Tale nomina conferisce anche le qualifiche di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4 AUTISTA AMBULANZA 118

L'interessato, avente 2 anni di patente, in possesso della qualifica di soccorritore e idoneità comprovata dal Direttore Sanitario, chiede al Responsabile Formazione di iniziare il periodo di tirocinio. Il tirocinio è così composto da quattro fasi:

- a) Conoscenza e utilizzo degli apparati radio (a cura del responsabile durante la prova di abilitazione al tirocinio)
- b) Rientri dall'ospedale senza paziente
- c) Uscite in urgenza (codice Giallo o Rosso) e successivo rientro dall'ospedale
- d) Uscite complete (almeno due in codice Giallo o Rosso)

I servizi nelle fasi b,c e d devono essere almeno tre. L'allievo deve segnare gli stessi su di un apposito modulo ed attendere la comunicazione del responsabile per passare alla fase successiva. L'autista effettivo deve permettere all'allievo di effettuare l'iter richiesto e, durante le ultime due fasi, non deve necessariamente sedere al fianco dell'allievo. Chi possiede già la qualifica di Autista Ambulanza per Servizi Secondari inizierà il tirocinio dalla fase c. L'iter per volontari provenienti da altre associazioni, nelle quali svolgono l'attività di autista di emergenza urgenza in maniera continuativa (tale dichiarazione dovrà essere autenticata dal presidente dell'associazione di provenienza) prevede unicamente due uscite complete e deve essere preceduto da una prova di verifica pratica effettuata dal responsabile e dall'ottenimento della qualifica di soccorritore. Al termine dell'iter (in entrambi i casi sopra citati) sarà valutato dal responsabile che potrà, se lo riterrà necessario, chiedere un parere non bloccante agli autisti firmatari del suddetto modulo. Tale nomina conferisce anche le qualifiche di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3.

5.5 AUTISTA VLV

Il volontario per diventare autista di vlv deve possedere la certificazione 118 da almeno due anni, oltre a quella di autista di ambulanza 118. L'allievo dovrà effettuare un numero minimo di tre uscite affiancato da un autista effettivo e compilare l'apposito modulo. Al termine dell'iter sarà valutato dal responsabile che potrà, se lo riterrà necessario, chiedere un parere non bloccante agli autisti firmatari del suddetto modulo. Tale nomina conferisce anche le qualifiche di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3

6. PERDITA DELLA QUALIFICA

Ogni qualifica può essere revocata dal Direttore Sanitario in qualunque momento, previa visita medica. Gli autisti al compimento del 65° anno di età perdono la qualifica di autisti di urgenza ed emergenza. Il mantenimento di tale qualifica può essere prorogato, con cadenza annuale, dal Direttore Sanitario, previa visita medica. La perdita, anche se momentanea, di una qualifica comporta anche quella delle successive (per la stessa durata), secondo quest'elenco:

- ✓ Autovetture: Tutte le altre
- ✓ Disabili: Nessun'altra
- ✓ Ambulanza Secondari: Ambulanza 118 e Vlv
- ✓ Ambulanza 118: Vlv
- ✓ Vlv: Nessun'altra

7. PROVVEDIMENTI

Per qualsiasi infrazione commessa durante il servizio (e comunque durante la permanenza in sede), nella sua funzione di autista, il volontario ne risponderà, secondo le modalità decise dal responsabile, alla Commissione Autisti. Tale commissione è composta, oltre che da quest'ultimo, da altri quattro autisti effettivi con almeno due anni di anzianità di qualifica, in base al settore per il quale verrà giudicato (vetture, ambulanza, vlv, etc.), uno scelto dal responsabile e tre estratti a sorte. La commissione, una volta valutata la situazione, potrà decidere di attuare provvedimenti tecnici, agendo sia sulla qualifica specifica (vetture, ambulanza, etc.) che, se lo ritiene il caso, su gruppi di qualifiche inerenti alla guida (118 e secondari, ambulanza e vlv, etc.) ed anche su quella più generale di autista. Tali provvedimenti potranno andare dal richiamo scritto, passando per la sospensione, fino alla revoca definitiva.

8. NOTE AGGIUNTIVE

La carica, puramente formale, di presidente della commissione citata nel presente regolamento sarà affidata al Responsabile, che avrà quindi il compito di indirla, di convocare qualora fosse necessario il volontario richiamato o eventuali persone coinvolte a qualsiasi titolo, nonché di comunicare all'interessato le decisioni prese e le eventuali motivazioni.

Sarà anche suo compito esporre e firmare le decisioni prese all'Albo, nei casi in cui è previsto, nonché comunicare quanto deciso a tutti i Responsabili di Settore per quali la decisione possa essere di interesse.

9. RICORSI

Ogni volontario avrà diritto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di ricorrere contro lo stesso tramite comunicazione scritta al Presidente dell'associazione. Il Presidente dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, convocare un Collegio del Riesame composto dagli appartenenti alla commissione (o altro organo) autrice del provvedimento, dal Lui stesso e dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in qualità questi ultimi due di garanti della corretta valutazione dei diritti del volontario. In caso il presidente sia già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) verrà sostituito, come garante, dal Vice Presidente. Nel caso quest'ultimo sia esso stesso già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) il presidente dovrà indicare un nome, tra i componenti del CdA, a rappresentarlo in

questa commissione. Nel caso Presidente del Collegio dei Probiviri sia esso stesso già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) dovrà indicare un nome, tra gli altri membri del suddetto Collegio, a rappresentarlo in questa commissione. La decisione di quest'ultimo organo avrà valore definitivo ed inappellabile.

(Approvato con delibera assembleare n° 14/20 in data 25/11/2020)